



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 252 del 22/11/22 – 19/12/22 Udienza pubblica del 22/11/22
Massima 1:	Titolo Edilizia ed Urbanistica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Condonò edilizio – Interpretazione autentica della norma – Violazione della normativa statale di riferimento - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art.117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, ed all'art. 14 dello Statuto della Regione, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19, recante “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”. La norma censurata, limitando espressamente l'esclusione della sanatoria alle sole aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, estende, implicitamente, il condono edilizio anche alle opere realizzate nelle aree soggette ad altri possibili vincoli (di inedificabilità relativa). Pertanto, essa non riveste carattere interpretativo (come affermato dalla resistente), bensì innovativo, contrastando così con l'art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legislativo n. 269/2003, come convertito, norma, questa, di grande riforma economico-sociale poiché operante nelle materie della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, tutte di competenza esclusiva statale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; Art. 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 32, comma 27, lett. d), del D.lgs. n. 269 del 2003, come convertito.



Massima 2:	Titolo Edilizia ed Urbanistica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Condono edilizio - Illegittimità costituzionale conseguenziale Testo Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 1, comma 2 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19, recante “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”. Tali norme, infatti, difettano di autonoma portata a seguito della caducazione della norma alla quale si riferiscono, ovvero l'art. 1, comma 1, della medesima legge.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Artt. 1, comma 2 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; Art. 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 32, comma 27, lett. d), del D.lgs. n. 269 del 2003, come convertito; Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista

Visto:

Firmato :

Avv. Bologna

